

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GENNAIO 1879

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FERIE DELLE CORTI E DEI TRIBUNALI.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha facoltà di parlare.

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare alla Camera una proposta di legge che modifica le disposizioni relative alle ferie delle Corti e dei tribunali. (*Bravo! — Si ride*)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge intorno alle ferie delle Corti e dei tribunali. Questo disegno di legge sarà stampato e distribuito.

È presente l'onorevole Paternostro? (*Voci. No!*)
L'onorevole Bordonaro ha facoltà di parlare.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE.

BORDONARO. Poichè siamo alla discussione dell'articolo riguardante il catasto dei fabbricati, io mi permetto di rammentare all'onorevole ministro delle finanze come occorra di por mente che nella materia di tassazione dei fabbricati si distingua esattamente il reddito dei fabbricati da quello di ricchezza mobile.

In pratica avvengono degli sconci per causa della confusione che si fa dei due redditi, ed eccone un saggio.

Un proprietario di un fabbricato qualunque vien richiesto di darlo in affitto per servire allo impianto di una macchina a vapore destinata all'esercizio di una industria, alla quale egli è estraneo.

È noto che il proprietario di macchine, in questo caso, paga la tassa di ricchezza mobile in ragione dell'utile che percepisce dall'industria. Parrebbe che il proprietario dello stabile non dovesse pagare altra tassa che quella proporzionata al reddito, ossia al fitto che riscuote; ma non è così: l'agente delle tasse, nel valutare il reddito del fabbricato, non considera questo come fabbricato semplice, ma lo riguarda come opificio, e nel determinarne la rendita vi compenetra quel reddito industriale, il quale è contemporaneamente colpito dalla tassa di ricchezza mobile nella persona dell'esercente l'industria.

Segue da ciò che il proprietario dell'immobile non solo è obbligato a pagare una tassa sopra un reddito che non gli appartiene, ma non ha neppure diritto a rivalsa contro l'esercente, imperocchè questi è a sua volta colpito da tassa di ricchezza mobile.

Ma v'è anche di più. L'amministrazione percepisce doppia tassa; una di ricchezza mobile da coloro che esercitano l'industria, l'altra di fabbricato, apparentemente, ma che in fatto è una tassa sull'industria, dal proprietario del fabbricato.

Io conosco più d'un caso della specie di quelli a cui accenno, e so parimenti come gli interessati, essendosi vista chiusa la porta dinanzi alle Commissioni di appello ed alla centrale, abbiano intenzione di rivolgere le loro istanze ai magistrati ordinari.

Io non so quale potrà essere la decisione che l'autorità giudiziaria prenderà in base alla legge; certo però è che ragioni di equità e di giustizia consigliano che il proprietario dell'immobile non debba di altro rispondere che della tassa sul valore locativo di esso immobile, e indipendentemente dalla industria per la quale venga adoperato.

Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro su questo inconveniente, augurandomi che egli vorrà provvedervi. Il mio augurio è tanto più fondato, in quanto che mi ricordo che, nei pochi mesi dell'anno scorso in cui tenne il Ministero delle finanze, egli fece emanare una circolare nella quale, se non erro, si faceva intravedere questa distinzione di redditi, che è la base di ogni equa distribuzione di tasse.

INCAGNOLI, relatore. Qual relatore della Commissione, sento l'obbligo di dare una risposta all'onorevole Di Sambuy, il quale ha fatto una giusta osservazione in occasione del capitolo 29, *Spese diverse di accertamento*.

Con le sue brevi e concise osservazioni, l'onorevole Di Sambuy ha sollevato una importante questione, che forse potrà essere discussa e trattata meglio in altra sede.

Egli dice: un bilancio di prima previsione, che è quello il quale deve stabilire la competenza, cioè quell'ordine di spese e di entrate stabili su cui deve riposare il tesoro dello Stato, bisogna che non confonda insieme spese le quali hanno sicuro carattere di stabilità, e spese le quali possono avere un carattere di provvisorietà.

L'onorevole Di Sambuy se rammentasse per poco quello che si discusse in occasione del bilancio di definitiva previsione, e propriamente quello che fu ragionato dal mio collega Nervo, relatore del bilancio del tesoro, avrebbe veduto come nel seno della Commissione del bilancio, si pose veramente questa questione circa la forma dei bilanci.

Egli rammenterà ancora come un altro rispettabile collega, l'onorevole Perazzi, quando ebbe a discutere sopra i nostri bilanci, fece serie e gravi osservazioni a questo proposito, dimostrando che i nostri bilanci, nella forma in cui oggi si trovano